

C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

Delibera presidenziale n. 25

Oggetto: Parere del Comitato Centrale di indirizzo e controllo su quesito della Sezione CAI di Torino pervenuto per il tramite del CDR del Gruppo Regionale Piemonte

Il Presidente generale

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera c), dello Statuto dell'Ente

- **PREMESSO** che dal 31 marzo 2021 al 5 aprile 2021 sono intervenute le dimissioni di 12 componenti su 19 del Consiglio direttivo della Sezione CAI di Torino e quest'ultima, con atto del 24 aprile 2021 a firma del Presidente Roberto Ferrero, ha chiesto al CDR del Gruppo Regionale Piemonte di presentare al CC una richiesta di parere ai sensi dell'art. 40 Statuto e art. 82 del Regolamento generale sul seguente quesito: "Si esprima il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo se debba essere considerato interamente decaduto il Direttivo Sezionale qualora un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti, ma non tutti, siano dimissionari, a sensi dell'art. 74 6 comma del Regolamento Generale del CAI; o se debba invece essere convocata la Assemblea sezionale dei Soci per la elezione dei soli componenti mancanti, alla luce del disposto dell'art 20 dello Statuto Sezionale Tipo approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007. Lo Statuto Sezionale si riterrebbe avere valenza predominante, essendo redatto su quanto deliberato dal Supremo organo dispositivo del CAI in materia";

- **PRESO ATTO** che il CC, con propria nota 26 aprile 2021 ha dato evasione alla richiesta, in esito a previa consultazione della Commissione Assetto Istituzionale e di tutti i componenti dell'organo, adottando il seguente parere: "Il quesito presuppone ed afferma che tra la norma del regolamento generale del CAI e la norma dello statuto sezionale vi sia contrasto, e che solo l'organo centrale di controllo, e quindi questo Comitato centrale, possa definire con competenza di ruolo quale sia la norma da applicare al caso concreto, così come esso è stato descritto prima.

Il confronto tra le due norme è agevole: lo Statuto sezionale sceglie una soluzione per così dire conservativa, che quindi presuppone la permanenza di un CD nelle proprie funzioni, anche se non più rappresentativo del corpo sociale per il rilevante numero delle dimissioni intervenute. E prevede (art. 20, comma 4), che sia convocata una nuova Assemblea per la elezione dei soli consiglieri mancanti *"qualora vengano a mancare la metà dei componenti originali entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo"*.

A sua volta, invece, l'art. 74 del RG prevede che *"La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive"*: in altre parole, il RG assimila nei suoi effetti le dimissioni della maggioranza dell'organo collegiale alle dimissioni dell'intero organo. Lo statuto della sezione, quando le dimissioni sono state presentate dalla metà dei componenti e l'organo è ancora nelle sue funzioni, prevede l'ipotesi di completamento dell'organo collegiale con elezioni parziali.

Su queste indiscutibili premesse, va allora precisato che qui non è in questione la gerarchia tra fonti, e cioè se prevalga lo statuto sezionale o il regolamento generale, perché tra le due norme non vi è alcun contrasto. E non vi è ragione di provvedere a rispondere alla domanda sulla



C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

prevalenza in astratto o in concreto tra disciplina del regolamento generale e norme dello statuto di sezione, che comunque trova disciplina specifica nell'art. 37 dello Statuto del CAI. E quindi la soluzione sarà diversa da quella prospettata: non risponderà al quesito sulla prevalenza tra ordinamento centrale e ordinamento della sezione, ma si preciserà quale delle due discipline si applichi al caso concreto.

La ragione sta nel fatto che le due ipotesi previste e disciplinate nei diversi art. 20 dello Statuto di Torino e nell'art. 74 del Regolamento generale, sono radicalmente diverse tra loro e, quindi, non può esservi conflitto, non solo in concreto, ma neppure in via astratta.

Se le vacanze sopravvenute nel CD sono fino alla metà dei suoi componenti, ne è seriamente messa in crisi la rappresentatività del corpo sociale, ma non la possibilità di astratto funzionamento e, in tal caso, si provvede alla integrazione del CD ed il rinnovamento sarà limitato ai consiglieri mancanti, con continuità di gestione dello stesso CD, che avrà la durata che avrebbe avuto in caso di normale protrazione del suo funzionamento. Si tratta dell'applicazione dell'art. 20 dello Statuto di Torino, ma anche di un principio generale: l'integrazione della composizione di un organo collegiale è ammissibile, ed anzi necessaria, se quest'organo è esistente e astrattamente funzionante anche in composizione ridotta.

Se invece le vacanze dei componenti superano la metà, e quindi la maggioranza dei componenti, è l'intero CD che si scioglie e non ha più legittimazione, oltre a perdere la possibilità di potersi riunire utilmente, per assenza di numero legale. E, quindi, l'organo collegiale deve essere rinnovato nella sua interezza, perché un organo collegiale che non è in grado di riunirsi utilmente è da assimilare ad un organo che si è dimesso della sua interezza, con pari impossibilità del funzionamento. La durata del nuovo consiglio decorre dal momento delle nuove elezioni. Ecco perché in questo caso vi è assimilazione della perdita della maggioranza dei componenti con le dimissioni dell'intero organo collegiale.

Nel caso della Sezione di Torino, le dimissioni di dodici consiglieri su diciannove hanno determinato la seconda situazione; e quindi si applica la norma che prevede e disciplina tale situazione, vale a dire l'art. 74 del RG. Pertanto, la nuova Assemblea, che dovrà essere tempestivamente indetta attesa la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, dovrà procedere ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e non a reintegrare i soli dimissionari.”;

- RILEVATO che con nota in data 26 aprile 2021 a firma “Presidente Roberto Ferrero” è stata chiesta la adozione di specifica delibera avente i contenuti del già espresso parere e che, pur confermandosi che l'interpretazione resa non possa intendersi come “autentica” in senso proprio, quanto piuttosto individuazione della norma applicabile al caso concreto, il CC ha sollecitato la Presidenza generale affinché, stante l'urgenza di porre la Sezione CAI di Torino in condizione di conoscere senza indugio la normativa da applicare nel contesto venutosi a creare, adotti conforme delibera d'urgenza ai sensi del già richiamato art. 19, comma 4, lettera c) dello Statuto dell'Ente;

DELIBERA

- a) La comunicazione a firma del Coordinatore del CC, Alessandro Ferrero Varsino, del 26 aprile 2021 trasmessa dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo e notificato in pari data (prot. N. 0001477) al Consiglio direttivo della Sezione CAI di Torino, ai Revisori dei Conti della Sezione CAI di Torino e al Consiglio direttivo Regionale Piemonte, il cui contenuto è riportato nelle premesse e in allegato alla presente, deve aversi quale indicazione della normativa applicabile nella Sezione CAI di Torino a



C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO

fronte delle intervenute dimissioni tra il 31 marzo e il 5 aprile 2021 di 12 componenti su 19 del Consiglio direttivo di essa Sezione;

- b) Nello specifico si dichiara applicabile, nella fattispecie, l'art. 74 del Regolamento generale per cui "la decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti"; per effetto del che, a far tempo dal 5 aprile 2021, data in cui il numero dei Consiglieri dimissionari si è attestato in 12 unità rispetto ad un complessivo di 19, il Comitato direttivo della Sezione CAI di Torino deve considerarsi "sciolto" *ex lege* e, per l'effetto, debbono indirsi nuove votazioni per eleggere l'intero nuovo Consiglio direttivo e non già per la reintegrazione dei soli dimissionari;
- c) A mente dell'art. 24 dello Statuto della Sezione CAI di Torino, stante l'impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo, così come stigmatizzata nel qui ribadito parere 26 aprile 2021 del CC, deputato a convocare l'Assemblea dei Soci per la elezione dell'intero nuovo Consiglio direttivo è il Collegio dei Revisori dei Conti sezionale, a ciò legittimato sin dal 6 aprile 2021, prima data utile dal già rilevato "scioglimento" *ex lege* del predetto organo direttivo;
- d) DI SOTTOPORRE il presente atto alla ratifica del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, ai sensi dell'Art. 27, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento generale, nella prima riunione immediatamente successiva alla presente delibera;
- e) DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di 15 giorni.

Milano, 30 aprile 2021

IL PRESIDENTE GENERALE
(avv. Vincenzo Torti)





CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale



C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
N.0001477 - 26.04.2021
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

Via E. Petrella 19 - 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201
www.cai.it

Milano, 26 aprile 2021

Al Consiglio direttivo della
Sezione CAI di Torino

Ai Revisori dei Conti della
Sezione di Torino

Al Consiglio direttivo del
GR Piemonte

La vicenda su cui è richiesto parere è descritta in termini molto chiari nella lettera - quesito della sezione di Torino.

Dal 31 marzo 2021 al 5 aprile 2021 sono intervenute le dimissioni di dodici componenti su diciannove del Consiglio Direttivo di tale Sezione. Questi chiede al Direttivo del CDR Piemonte di voler presentare al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano richiesta di parere ai sensi dell'art. 40 Statuto Generale e art.82 del Regolamento Generale, sul quesito così riprodotto:

Si esprima il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo se debba essere considerato interamente decaduto il Direttivo Sezionale qualora un numero di Consiglieri superiore alla metà dei componenti, ma non tutti, siano dimissionari, a sensi dell'art. 74 6 comma del Regolamento Generale del CAI; o se debba invece essere convocata la Assemblea sezionale dei Soci per la elezione dei soli componenti mancanti, alla luce del disposto dell'art 20 dello Statuto Sezionale Tipo approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007. Lo Statuto Sezionale si riterrebbe avere valenza predominante, essendo redatto su quanto deliberato dal Supremo organo dispositivo del CAI in materia.

In sostanza, il quesito presuppone ed afferma che tra la norma del regolamento generale del CAI e la norma dello statuto sezionale vi sia contrasto, e che solo l'organo centrale di controllo, e quindi questo Comitato centrale, possa definire con competenza di ruolo quale sia la norma da applicare al caso concreto, così come esso è stato descritto prima.

Il confronto tra le due norme è agevole: lo Statuto sezionale sceglie una soluzione per così dire conservativa, che quindi presuppone la permanenza di un CD nelle proprie funzioni, anche se non più rappresentativo del corpo sociale per il rilevante numero delle dimissioni intervenute. E prevede (art. 20, comma 4), che sia convocata una nuova Assemblea per la elezione dei soli consiglieri mancanti "*qualora vengano a mancare la metà dei componenti originali entro il*

termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo".

A sua volta, invece, l'art. 74 del RG prevede che *La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive".* In altre parole, il RG assimila nei suoi effetti le dimissioni della maggioranza dell'organo collegiale alle dimissioni dell'intero organo. Mentre lo statuto della sezione prevede la ipotesi di un completamento dell'organo collegiale con modalità diverse dal ricorso al primo dei nuovi eletti, e cioè con elezioni parziali, quando le dimissioni sono state presentate dalla metà dei componenti. e l'organo è ancora nelle sue funzioni.

Su queste indiscutibili premesse, va allora precisato che qui non è in questione la gerarchia tra fonti, e cioè se prevalga lo statuto sezionale o il regolamento generale. Perché tra le due norme non vi è alcun contrasto. E non vi è ragione di provvedere a rispondere alla domanda sulla prevalenza in astratto o in concreto tra disciplina del regolamento generale e norme dello statuto di sezione; che comunque trova disciplina dello art. 37 dello Statuto del CAI. E quindi la soluzione sarà diversa da quella richiesta: non risponderà al quesito sulla prevalenza tra ordinamento centrale e ordinamento della sezione, ma si limiterà a precisare quale delle due discipline si applichi al caso concreto.

La ragione di tale premessa è che le due ipotesi previste e disciplinate nei diversi art. 20 e art. 74 sono radicalmente diverse tra loro, e quindi non può esservi conflitto, non solo in concreto ma neppure in via astratta.

Se le vacanze nel CD sono fino alla metà dei suoi componenti, e quindi ne è seriamente messa in crisi la rappresentatività del corpo sociale ma non la possibilità di astratto funzionamento, allora si provvede alla integrazione del CD, e il rinnovamento sarà limitato ai consiglieri mancanti, e vi è continuità di gestione dello stesso CD; che quindi avrà la durata che avrebbe avuto in caso di normale protrazione del suo funzionamento. Si tratta della applicazione di un principio generale: la integrazione della composizione di un organo collegiale è ammissibile ed anzi necessaria se quest'organo è esistente e astrattamente potrebbe funzionare anche nella sua composizione ridotta.

Se invece le vacanze superano la metà, e quindi la maggioranza dei componenti, è l'intero CD che non ha più legittimazione; o meglio, perde la possibilità di potersi riunire utilmente, per assenza di numero legale. E quindi l'organo collegiale deve essere rinnovato nella sua

interezza, perché un organo collegiale che non è in grado di riunirsi è da assimilare ad un organo che si è dimesso della sua interezza, per la impossibilità del funzionamento di entrambi. E la durata del nuovo consiglio decorre dal momento delle nuove elezioni. Ecco perché in questo caso vi è assimilazione della perdita della maggioranza dei componenti con le dimissioni dell'intero organo collegiale.

Nel caso della sezione di Torino, le dimissioni di dodici consiglieri su diciannove hanno determinato la seconda situazione; e quindi si applica la norma che prevede e disciplina tale situazione, quella dettata dallo art. 74 del RG. Pertanto, la nuova Assemblea, che dovrà essere tempestivamente indetta attesa la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, dovrà procedere ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e non a reintegrare i soli dimissionari.

Il Coordinatore del
Comitato Centrale di indirizzo e di controllo
(f.to Alessandro Ferrero Varsino)